

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 dicembre 1985

recante approvazione di una modifica del programma relativo al settore della macellazione e trasformazione delle carni suine in Inghilterra e nel Galles, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(IL testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(85/640/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1247/85 del 13 maggio 1985 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che, in data 15 maggio 1985, il governo britannico ha notificato una modifica del programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles, approvato con decisione 81/280/CEE della Commissione ⁽³⁾;

considerando che detta modifica, in quanto ha per oggetto l'ammodernamento e la razionalizzazione degli impianti di macellazione e di trasformazione nel settore delle carni suine, con l'obiettivo di migliorare il funzionamento dell'industria, di sviluppare nuove tecniche e di stabilizzare così le rese dei produttori nel settore in esame, costituisce un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che è pertanto possibile prendere in considerazione per un finanziamento comunitario progetti nei settori dell'ambiente e dell'igiene; che nuove unità di macellazione dei suini devono essere per contro di dimensioni ottimali e possono essere finanziate soltanto a condizione che venga contemporaneamente soppresso un certo potenziale di macellazione non razionalizzato; che gli impianti frigoriferi devono essere collegati alle unità di trasformazione esistenti; che, viceversa, la Comunità non interviene nel finanziamento dei veicoli utilizzati nella catena del freddo per la fornitura o la distribuzione dei prodotti finali;

considerando che la modifica in questione contiene in quantità sufficiente i dati di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 (tranne quelli riguardanti le merci non comprese nell'allegato II del trattato, a proposito dei quali non può essere ancora presa alcuna decisione); che i dati forniti dimostrano la possibilità di conseguire, nel settore di cui trattasi, gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del suddetto regolamento; che il termine stabilito per l'applicazione della modifica in causa non supera il periodo precisato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento citato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La modifica del programma per il miglioramento della trasformazione di carne suina in Inghilterra e nel Galles, notificata dal governo britannico il 15 maggio 1985, conformemente al regolamento (CEE) n. 355/77, è approvata, fatte salve le riserve indicate più sopra nei considerando.

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 130 del 16. 5. 1985, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 123 del 7. 5. 1981, pag. 36.